

Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Avv. Erika Cacciatore of counsel

Dott. Tommaso Gazzea
Dott.ssa Hillary Romanato
Avv. Silvia Segato
Dott.ssa Francesca Sturba
Avv. Giulia Bassanini
Dott.ssa Giulia Veronese
Dott.ssa Alessia Segliani
Avv. Nicola Mario Pierro
Dott.ssa Irene Pellizzato
Dott. Nicola Cantarello
Dott.ssa Anna Bacciolo
Rag. Monica Massironi

Padova, 20 gennaio 2023 Spett.li Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2023

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2023

Gentili Clienti,

di seguito siamo a riepilogarVi le principali novità contenute nella Finanziaria 2023:

- estensione del credito d'imposta energia e gas;
- estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'agricoltura e la pesca;
- novità regime forfettario;
- flat tax incrementale;
- detassazione delle mance percepite;
- riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato;
- aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio;
- riduzione aliquote iva;
- detrazione iva imprese costruttrici;
- proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari;
- esenzione Imu;
- imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri;
- tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri;
- assegnazione, cessione e trasformazione agevolata;







- estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali;
- rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni;
- norme in materia di cripto attività;
- imposta di bollo e ivafe cripto attività;
- presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite iva;
- definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso;
- regolarizzazione irregolarità formali;
- ravvedimento con sanzioni "ridotte";
- adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione;
- regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell'ambito degli istituti deflattivi;
- stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;
- rottamazione quater;
- limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori;
- contabilità semplificata;
- bonus mobili;
- bonus barriere architettoniche;
- limite alla circolazione del contante;
- credito d'imposta beni strumentali 4.0: termine per effettuare l'investimento;
- credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati;
- manovra superbonus;
- acquisto abitazione under 36;
- rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario;
- affrancamento polizze di assicurazione;
- esenzione imposta di bollo e di registro sisma 2016;
- bonus psicologo;
- sport bonus e investimenti pubblicitari;
- credito r&s riversamento e modifiche;
- proroga zfu (zona franca urbana);
- nuova sabatini;
- credito quotazione pmi;







- recupero aiuti di stato;
- sanzioni operazioni in reverse charge;
- plusvalenze su società ed enti immobiliari;
- pensioni;
- smart working;

ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA E GAS

I crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas sono <u>prorogati al primo trimestre 2023</u> prevedendo, inoltre, un innalzamento delle percentuali. In particolare, le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

- credito d'imposta al 45% (rispetto al 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
- credito d'imposta al 35% (rispetto al 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- credito d'imposta al 45% (rispetto al 40% del precedente trimestre) per le imprese gasivore;
- credito d'imposta al 45% (rispetto al 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore;

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Viene prevista <u>l'estensione al primo trimestre 2023</u> del credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e dell'agro meccanica, <u>pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi</u>. L'agevolazione in questione è estesa anche per la spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

NOVITA' REGIME FORFETTARIO

Viene innalzata a **85.000** € la soglia di ricavi e compensi che permette di beneficiare del regime forfettario applicando, di conseguenza, l'imposta sostitutiva del 15% (per i primi 5 anni, se si rispettano i requisiti, l'aliquota del 5% rimane invariata). Oltre a quanto appena riportato, viene previsto, che in caso di superamento di **100.000** € di ricavi o compensi in un anno, <u>la cessazione dell'agevolazione avviene nello stesso anno</u> in cui tale soglia è stata superata. Nel caso in cui, invece, l'ammontare dei







ricavi o compensi, per un dato anno, risulta superiore a 85.000 € ma inferiore alla soglia dei 100.000 €, il soggetto uscirà dal regime agevolato <u>dall'anno successivo</u> a quello in cui è stata superata la soglia degli 85.000 €.

FLAT TAX INCREMENTALE

Per il solo anno 2023, i contribuenti lavoratori autonomi esercenti arti e professioni e impresa, che non applicano il regime forfettario, possono applicare un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, che comunque non può essere superiore a 40.000 €, determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il reddito maggiore dichiarato nei tre anni precedenti ridotto di un importo pari al 5% dello stesso.

Esempio, se nell'anno 2023 è stato conseguito un reddito d'impresa o di lavoro autonomo pari a 100.000 € mentre il reddito maggiore dichiarato nel triennio precedente ammonta a 80.000 € allora, l'imposta sostitutiva del 15% sarà applicata su 100.000 – (80.000 – 80.000 * 5%) = 24.000 €.

DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE

Le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande costituiscono reddito da lavoro dipendente. <u>In questi casi trova applicazione l'imposta</u> sostitutiva del 5%:

- entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente per le relative prestazioni di lavoro:
- ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 €.

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

<u>È ridotta al 5%</u> (invece del 10%) l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per le imprese che esercitano l'attività del commercio al dettaglio le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa sono <u>deducibili in misura non superiore al 6%</u>.

RIDUZIONE ALIQUOTE IVA







Vengono assoggettati all'aliquota <u>Iva del 5%</u> (rispetto al 10% in precedenza) i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l'infanzia. <u>Passa al 10%</u> (rispetto al 22% in precedenza) l'aliquota Iva per la cessione dei pellet. Viene inoltre <u>prorogata la riduzione dell'aliquota Iva al 5%</u> alle somministrazioni di gas metano utilizzato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

DETRAZIONE IVA IMPRESE COSTRUTTRICI

<u>Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto</u> (entro il 31 dicembre 2023) <u>di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici</u>. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei novi periodi d'imposta successivi.

PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

<u>Viene estesa all'anno 2023 l'esenzione Irpef</u> (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.

ESENZIONE IMU

Viene <u>introdotta l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili</u>, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI ESTERI

I contribuenti che, nell'ambito di attività d'impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (pari al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). A seguito dell'opzione gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI







Sono assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.

ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e beni mobili registrati, non strumentali con <u>applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8%</u> (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro. Le assegnazioni o le cessioni devono avvenire entro il 30 settembre 2023. Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre si trasformano in società semplici

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DALLE IMPRESE INDIVIDUALI

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di <u>escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa</u>, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva. L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022 ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene nuovamente prevista la <u>possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni</u> dietro il pagamento, entro il 15 novembre 2023, di <u>un'imposta sostitutiva che passa dal 14% al 16%</u>. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

NORME IN MATERIA DI CRIPTO - ATTIVITA'

<u>Viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività</u>. Innanzitutto, è stata inserita, nell'art.67 comma 1 del TUIR, una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 € nel periodo d'imposta.

I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap mentre, nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo. Ai fini del







calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva nella misura del 14%.

I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivanti dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la relativa sanzione (per omessa indicazione) nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

IMPOSTA DI BOLLO E IVAFE - CRIPTO ATTIVITA'

A decorrere dal 01.01.2023 <u>le cripto attività sono soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.</u>

PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL'ATTRIBUZIONE E ALL'OPERATIVITA' DELLE PARTITE IVA

L'agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona:

- per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria);
- per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività;
- per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione insufficiente l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva, irrogando, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 €. La partita iva <u>può essere successivamente richiesta</u> dal medesimo soggetto solo <u>previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria</u> per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 €. Nel caso in cui siano state commesse violazioni fiscali prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione dev'essere pari alle somme, se superiori a 50.000 €, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, a meno che non sia intervenuto il versamento delle stesse.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI E DELLE RATEAZIONI IN CORSO

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari) relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 per le quali il termine







di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio. Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (invece del 30% ridotto a un terzo).

Il pagamento delle somme da versare potrà essere sempre rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo dell'avviso bonario è inferiore a 5.000 €). È prevista, inoltre, l'applicazione della definizione agevolata per le somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio. Anche in questo caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI

<u>Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali</u>, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, <u>se commesse fino al 31 ottobre 2022</u>, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 € per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo (la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024).

RAVVEDIMENTO CON SANZIONI "RIDOTTE"

È stato previsto che, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile, derogando all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso. Tale procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero con il pagamento della prima rata entro il 31 marzo 2023.

ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

In riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC (Processo Verbale di Constatazione) consegnati entro il 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, <u>le sanzioni si</u>







applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata, attraverso il pagamento di un importo variabile, delle controversie tributarie in cui sono coinvolte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado allora la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore mentre, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di secondo grado la controversia può essere definita con il pagamento del 15% del valore.

CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 è possibile definire, con <u>un accordo conciliativo fuori udienza</u>, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. A tale accordo si applicano gli interessi, eventuali oneri accessori e le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è coinvolta l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. Anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DELLE RATE NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI

L'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate può essere regolarizzato con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.







STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

È previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) <u>risultanti</u> dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione <u>dal 1º gennaio 2000</u> <u>al 31 dicembre 2015</u>. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi. L'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

ROTTAMAZIONE - QUATER

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

LIMITATA LA DERIVAZIONE RAFFORZATA IN CASO DI CORREZIONE DEGLI ERRORI

Viene previsto che l'estensione del criterio di "derivazione rafforzata" alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Sono state aumentate le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata. Queste, infatti, sono passate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

BONUS MOBILI

<u>Per l'anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l'importo massimo di spesa</u> su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.







BONUS BARRIERE ARCHITTETTONICHE

<u>Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75%</u> prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

<u>Viene innalzato</u> il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0: TERMINE PER EFFETTUARE L'INVESTIMENTO

Le imprese potranno effettuare <u>investimenti in beni strumentali nuovi 4.0</u>, "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, <u>entro il 30 settembre 2023</u> (in precedenza la scadenza era fissata al 30 giugno 2023).

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI

A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023 e 2024, <u>un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate</u> per i predetti acquisti <u>fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro</u>.

MANOVRA SUPERBONUS

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, <u>non viene applicata la diminuzione dal 110% al 90%</u> prevista a partire dal 2023. In particolare, tale riduzione non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;







- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

ACQUISTO ABITAZIONE UNDER 36

Viene prevista la proroga di alcune misure previste per l'acquisto dell'abitazione da parte di soggetti under 36 fino al prossimo 31.12.2023. Viene inoltre prorogato il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferire a 36 anni) con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Viene estesa l'agevolazione prima casa prevista dal D.L. n. 73/21 agli atti stipulati fino al 31.12.2023, con previsione dell'esenzione dalle imposte d'atto ed un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, nonché all'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili.

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO

È prevista la riapertura fino al 31.12.2023 del termine di operatività della disciplina che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso. La possibilità di rinegoziazione del mutuo spetta ai mutuatari con attestazione ISEE non superiore a 35.000 euro e che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. Tale misura viene applicata ai contratti di mutuo ipotecario con tasso e rata variabile stipulati prima del 1.01.2023 e di importo originario non superiore a 200.000 euro, finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

AFFRANCAMENTO POLIZZE DI ASSICURAZIONE

Viene prevista la possibilità di affrancare i redditi derivanti dalle polizze di assicurazione vita del ramo I e V. nel dettaglio, <u>i redditi</u> costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati <u>possono essere affrancati attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva</u> del 14%.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SISMA 2016

<u>È prevista la proroga al 31.12.2023</u> del termine di applicazione dell'<u>esenzione dall'imposta di bollo e di registro</u> per istanze, contratti e documenti presentati alla PA da parte di persone fisiche residenti o







domiciliate e persone giuridiche aventi sede legale o operativa <u>nei comuni colpiti dagli eventi sismici del</u> 2016.

BONUS PSICOLOGO

<u>Viene reso strutturale</u> il bonus psicologo <u>con</u> previsione di un <u>importo massimo di 1.500 euro</u> per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dall'anno 2024.

SPORT BONUS E INVESTIMENTI PUBBLICITARI

<u>Viene prorogato anche per il 2023</u> per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa il <u>credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da privati</u> per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Viene prorogato al 31.03.2023, inoltre, il credito d'imposta del 50% nel limite massimo di 10.000 euro previsto per gli investimenti pubblicitari effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI.

CREDITO R&S - RIVERSAMENTO E MODIFICHE

Viene prorogato dal 31.10 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo. Il riversamento potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2023, oppure in tre rate annuali da versare entro il 16.12.2023 / 16.12.2024 / 16.12.2025. Con riferimento alla certificazione sulla qualificazione dell'attività di ricerca e sviluppo, viene ora stabilito che le certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti non siano state già constatate con PVC (prima di tale modifica la certificazione era esclusa nel caso in cui fossero solo iniziati accessi).

PROROGA ZFU (ZONA FRANCA URBANA)

<u>Le agevolazioni previste per le ZFU</u> istituita nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 vengono prorogate al sesto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 24.06.2017 (2023 per i soggetti solari). Spettano a favore di imprese e professionisti l'esenzione da IRPEF ed IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU nel limite di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta, l'esenzione dall'IRAP nel limite di 300.000 euro annui, l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività, nonché l'esonero dal versamento







dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per assicurazione obbligatoria infortunistica.

NUOVA SABATINI

<u>Viene rifinanziata la misura</u> che prevede il riconoscimento di <u>finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore di PMI</u> che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi.

CREDITO QUOTAZIONE PMI

Con riferimento al credito sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI vien prevista la proroga del beneficio al 31.12.2023, nella misura del 50% ma con un massimo importo ampliato a 500.000 euro (in precedenza 200.000 euro).

RECUPERO AIUTI DI STATO

Con riferimento al settore turismo, sono state definite le modalità di recupero di alcuni aiuti di stato, corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita, erogati durante l'emergenza sanitaria, tra cui il fondo destinato alle agenzie di viaggio, ai tour operator, il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive, fondo per fiere e congressi e fondo per la valorizzazione delle grotte.

SANZIONI OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE

Le disposizioni in materia di sanzioni da reverse charge trovano applicazione laddove non vi siano ipotesi di inesistenza soggettiva o oggettiva, ovvero in assenza di disconoscimento della detrazione. Qualora venga disconosciuta la detrazione, trova applicazione la sanzione prevista dal comma 6 dell'articolo 6 D.lgs. n. 471/97 (90% anziché dal 5 al 10% con un minimo di 1.000 euro).

PLUSVALENZE SU SOCIETA' ED ENTI IMMOBILIARI

Viene introdotto il nuovo co. 1-bis all'art. 23 del TUIR, in forza del quale <u>si considerano come prodotti in Italia dai non residenti i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in società ed enti anch'essi non residenti il cui valore deriva prevalentemente da beni immobili situati in Italia. Viene introdotto il co. 5-bis all'art. 5 del D.lgs. 461/97, secondo cui, in deroga all'esenzione prevista dal</u>







precedente co. 5, sono tassabili in Italia le plusvalenze realizzate in relazione a partecipazioni detenuti in società ed enti immobiliari da parte di qualsivoglia soggetto non residente.

Le nuove disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate da:

- OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE;
- OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

PENSIONI

La manovra rivede per il 2023 e 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni: sale dall'80 all'85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2.000 − 2.500 €), mentre per le pensioni più alte, gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale. In particolare, l'indicizzazione passa dal 55% al 53% per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo, da 50% a 47% per le pensioni tra 6 e 8 volte il minimo, da 40% a 37% per le pensioni tra 8 a 10 volte il minimo e da 35% a 32% per le pensioni oltre 10 volte il minimo (oltre 5.000 €). Salgono a 600 € le pensioni minime per gli over 75, ma solo per l'anno 2023.

SMART WORKING

Viene previsto che <u>per i lavoratori fragili è ammessa la possibilità di lavorare in smart working</u>, sia nel pubblico che nel privato, <u>fino al 31.03.2023</u> anche esercitando, se necessario, un'altra mansione. Nulla viene detto in merito a tale possibilità per i genitori di figli under 14.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, Cordiali Saluti

